



## **Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009)**

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del D.L. 78/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i Responsabili di Servizio devono:

1. trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario con congruo anticipo, specie in prossimità delle chiusure contabili di fine esercizio, le determinazioni di impegno di spesa, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
2. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; in particolare tutti i provvedimenti di impegno di spesa in conto capitale dovranno contenere la previsione della data di pagamento. A tal fine il Segretario Generale coordinerà l'attività dei Responsabili di Servizio che di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario dovranno provvedere a pianificare con cadenza trimestrale, attraverso apposito "piano programmatico dei pagamenti", i flussi di cassa, con particolare riferimento alle voci di entrata e di spesa rilevanti ai fini del patto di stabilità;
3. riscontrare la compatibilità dei pagamenti con il relativo piano programmatico di cui al punto 2) e conseguentemente con le regole imposte dal rispetto dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, adempimento questo da porre a carico del Responsabile del Servizio Finanziario;
4. trasmettere gli atti e i documenti di spesa debitamente liquidati al Responsabile del Servizio Finanziario con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, per consentire al Settore Economico-Finanziario di effettuare le necessarie verifiche ed emettere i relativi mandati.

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali, ad esempio:

- I. obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- II. divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 10.000,00, verso gli agenti della riscossione (art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973);
- III. obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Si ricorda, infine, che l'art. 9 del D.L. 78/2009 prevede responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo ai Responsabili dei Servizi in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.